



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n.12/2014 RGP e n. 4/2015 RGT

Nella seduta del 5 giugno 2015 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

nel procedimento disciplinare a carico dei sotto indicati deferiti per il seguente capo di incolpazione:

per violazione degli artt. 2 comma 1, 3 comma 1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 31, comma 1, comma 2 lett. a) Reg. Organico, e all'art. 7 del Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 30.10.2012, per avere:

*A-il tesserato **Farris Marcello**, (tess. n. 51555) "leso la reputazione, la dignità e il prestigio del Presidente FITARCO, Sig. Mario Scarzella e dei componenti il Consiglio federale e, in particolare, per avere nella e-mail 11 ottobre 2014 ore 10,27, oggetto "circolare 79/2014- animali al guinzaglio", indirizzata al Presidente federale, rivolto nei confronti dei medesimi le seguenti frasi: "Buon giorno, ma non vi vergognate di scrivere simili cazzate animali pericolosi anche al guinzaglio?? Ma di chi parlate di noi arcieri? a parte gli estensori della circolare, non mi sembra di vedere altre bestie pericolose guardate che a forza di mettere regole oltre che gli animali pericolosi, smettono di andare anche gli arcieri altrettanto bestie, pericolosi anche senza guinzaglio guardate che siamo sempre delle ASD, non dei professionisti incalliti in cerca di risultato saluti"*

B-la affiliata ASD Arcieri Oristano (20063), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, "a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del tesserato".

Fatto commesso in luogo imprecisato l'11 ottobre 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1-Premessa

-Rilevato che gli atti e i provvedimenti disciplinari vanno redatti ex art. 5.5 del Reg. Giustizia in maniera sintetica e che, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento gli Organi di Giustizia, debbono conformarsi, ai sensi dell'art. 5.6 stesso Regolamento, ai principi e alle norme generali del processo civile, ci si riporta al novellato art. 132 cpc, che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del giudizio, e al dettame dell'art. 118 disp.



att. cpc, che, a conferma del disposto regolamentare, consente analogamente la motivazione concisa della decisione;

-richiamato il contenuto della richiesta del Procuratore federale di giudizio disciplinare, degli atti e documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento, ivi incluse le memorie difensive della ASD Arcieri Oristano 19 maggio 2015 e del tesserato Farris Marcello 28 maggio 2015, nonché il provvedimento presidenziale, comunicato nei termini regolamentari, di fissazione della discussione per l'udienza del 5 giugno 2015;

-riportate per inciso le rispettive conclusioni assunte dal P.F. (responsabilità di entrambi i deferiti, con sospensione per mesi due del Farris e con ammenda, pari a dieci volte la quota di affiliazione, per la ASD Arcieri Oristano) e degli assenti tesserato e affiliato (di non colpevolezza con le diverse motivazioni addotte con le rispettive memorie difensive 28 maggio e 19 maggio 2015).

Si rileva

IN DIRITTO

2-Risulta provata la diretta responsabilità disciplinare come contestata del Sig. Marcello Farris e quella oggettiva, per fatto del proprio partecipe, della ASD Arcieri Oristano.

Le riprovevoli espressioni usate dal tesserato con la e-mail 11 ottobre 2014, avente ad oggetto la "circolare 79/2014 -animali al guinzaglio", indirizzata al Presidente federale e rivolta anche al Consiglio federale come riportate nella recepita contestazione, integrano manifestamente, travalicando decisamente il diritto di critica, la lesione della dignità e reputazione del legale rappresentante, a livello nazionale e internazionale, della FITARCO, e dei componenti il Consiglio federale, con l'avvenuta attribuzione e divulgazione tramite posta elettronica di specifici fatti sprezzanti e infamanti sul loro funzionale e corretto operato, finalizzato a prevenire turbative nel corso della competizione, con la consapevolezza di ledere la loro onorabilità ed il loro prestigio.

2.1-La intrinseca ed estrinseca potenzialità denigratoria dell'azione ed il carattere altamente offensivo dell'altrui personalità, anche morale, oltre che manifestarsi da tutto il rancoroso contesto del racconto, si traduce nel particolare nell'ingiusto e spregevole uso dell'espressione aggressiva e arbitrariamente insinuante, colorata da inaccettabile volgarità, di ".....ma non vi vergognate di scrivere simili cazzate, animali pericolosi anche al



F.I.T.A.RCO

guinzaglio ??) e di quella analogamente ingiuriosa e con evidente valenza dispregiativa e mortificatrice della persona, del qualificare gli autori della circolare come “*bestie pericolose*” (“.....a parte gli estensori della circolare, non mi sembra di vedere altre *bestie pericolose*”).

2.3-Nè vale a scalfire l'intensità diffamatoria della azione, che anzi la viene decisamente, ad aggravare, il fuorviante espediente a cui il tesserato è successivamente ricorso, dopo l'incardinarsi dell'indagine disciplinare, nel preordinato tentativo di tamponare le prevedibili conseguenze della propria condotta, di trasferire con la memoria 2 marzo 2015 la sollevata problematica, già avente ad oggetto la genericità degli animali, ai soli cani e alla sensibilità dell' “*uomo*” nel loro rispetto, interrogandosi sulla “*controtendenza*” al riguardo della FITARCO, e al conseguente “*insulto*” attribuito alla circolare in oggetto nei confronti dei “*collegli arcieri ciechi-ipo vedenti*” con l'escludere dal campo di gara il “*cane guida*”.

Indiscusso travisamento dell'originario fatto, ribadito anche nella successiva memoria 25 maggio 2015, per non aver trattato di detto argomento nella censurata e-mail, dove, oltre le oltraggiose espressioni, si è riferito in esclusiva alla genericità degli animali-bestie pericolose, assimilandoli, tra l'altro, con dette caratteristiche anche agli arcieri.

2.4-Le risultanze degli atti acquisiti vengono a confermare ed avallare che i deferiti, riconoscendosi anche la responsabilità oggettiva della società sportiva di appartenenza dell'autore di fatto, sono inequivocabilmente incorsi nella violazione contestata, né e configurabile l'esimente del diritto di critica per la specifica intensità offensiva delle complessive espressioni profferite, consapevolmente diffuse tramite la e-mail 11 ottobre 2014, che trascendono in deplorabili ed ingiustificati attacchi personali esclusivamente finalizzati ad aggredire il prestigio e la sfera morale dei responsabili la conduzione dell'attività federale, del tutto inconciliabili oltretutto con l'inderogabile osservanza dei principi di lealtà, correttezza e rispetto reciproco dettati dalle norme statutarie e regolamentari

3-Come già accennato, ne viene a rispondere la stessa ASD Arcieri Oristano per responsabilità oggettiva per il grave fatto del proprio tesserato.



Con la propria memoria difensiva 19 maggio 2015 la stessa ha eccepito, oltre la propria più totale estraneità al fatto, per avere agito il tesserato a titolo strettamente personale e per esserne venuto a conoscenza solo nel successivo 26 febbraio 2015 con la comunicazione federale di pari data, la non configurabilità dell'addebito nei suoi confronti, per non rientrare la fattispecie nei compiti istituzionali della società per non essersi verificato l'evento nel corso dello svolgimento dell'attività associativa e della pratica sportiva, ambito entro il quale le spetta l'obbligo di controllare e vigilare sulla corretta osservanza delle norme federali da parte dei propri tesserati.

Anche se detta tesi non è priva di ragionevolezza logica e giuridica, riportandosi alla previsione di cui all'art. 3.5 dello Statuto federale, non può essere ugualmente recepita perché il suo obbligo di controllo e vigilanza e quello di reprimere anche ogni forma di violenza, le cui violazioni a titolo di dolo e colpa costituiscono infrazione disciplinare, è altresì esteso ad "*ogni altro connesso rapporto*", incluso pertanto quello oggetto del presente procedimento, come statuito dal combinato disposto degli artt. 1.1 e 2.1.4 Reg. Giustizia, norma integrativa ad effetto speciale sui principi informatori della giustizia sportiva e della responsabilità disciplinare, la cui osservanza, come tale, ha prevalenza giuridico-processuale su quella generale prevista dall'art. 3.5 dello Statuto FITARCO.

3.1-In detto contesto la lodevole condotta tenuta dalla società, con la lettera di scuse inviata l'1 marzo 2015 al Presidente FITARCO, alla Federazione e agli Organi di Giustizia, non può essere valutata ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 68 Reg. Giustizia, per avere successivamente, con la propria memoria 19 maggio 2015, condiviso e ritenuta legittima la tardiva e strumentale giustificazione addotta dal tesserato, quale causale dell'inoltro della e-mail 11 ottobre 2014, della ivi non menzionata presenza dei cani al guinzaglio durante le gare, a rispettosa tutela dei concorrenti ipovedenti.

4-Nè il comportamento dei deferiti può trovare una scriminante nelle successive modifiche apportate al Regolamento Tecnico di Tiro sull'accesso alle competizioni dei cani guida perché del tutto esulanti dall'originario proposito violento e denigratorio del tesserato, come manifestatosi con il censurabile tenore della citata e-mail.

o o o o o o



5-In ordine alla determinazione delle rispettive sanzioni, per il tesserato Marcello Farris, considerando la gravità del fatto e nel contempo la carenza di precedenti disciplinari, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi quattro da ogni attività sportiva, sociale e federale, e per la ASD Arcieri Oristano, a cui appartiene il tesserato riconosciuto colpevole, per le medesime ragioni, quella della ammenda pari a venti volte la quota di affiliazione per l'anno 2015, per complessivi € 1.000,00 (mille)

PQM

Visti gli artt. 40, 63, 64.1 lett. a) nn.3 e 4 RG, ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti applica al tesserato Marcello Farris (tess. n. 51555) la sanzione di mesi quattro di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale e alla ASD Arcieri Oristano (20063), per responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda pari a venti volte la quota di affiliazione per l'anno 2015, per Euro 1.000,00.

Roma 5 giugno 2015

Il Presidente Relatore e Estensore

Amos Benni
Amos Benni